

ATC CN5 "CORTEMILIA"

Regolamento per la caccia di selezione alla specie CINGHIALE in forma singola

DGR n. 9-6595 del 13.3.23

Stagione venatoria 2026-27

Art. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

Preso atto di quanto disposto dall'art 18 punto 2 della Legge 157/92 e s.m.i, dalla L.R 5/2018 e dall'allegato A della DGR 2-2296 del 09-3-2026 (... gli ATC devono porre in essere tutte le misure necessarie a favorire il massimo prelievo di cinghiali ...), il presente disciplinare regola la caccia di selezione alla specie "CINGHIALE" in forma singola;

Art. 2 REQUISITI

Per essere ammessi alla caccia di selezione alla specie cinghiale, i cacciatori, oltre a possedere i normali requisiti di legge, dovranno o essere in possesso di specifica abilitazione alla caccia di selezione o avere conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio prima del 4 settembre 1996, come previsto nell'allegato alla DGR n. 211-4413 del 30.07.2012 o aver frequentato i corsi di cui al par. a.3,1 delle Linee guida per la gestione del cinghiale e che abbiano apposto attestato di frequenza, e dell'attestato di frequenza al corso PSA. I richiedenti dovranno altresì dichiarare di accettare e rispettare il presente regolamento in ogni sua forma e le disposizioni in materia sanitaria previste dalle vigenti normative.

Art. 3 UNITÀ DI GESTIONE

Per la stagione venatoria 2026/27 ogni socio potrà esercitare l'attività di selezione su tutto il territorio dell'ATC CN5 (**vedi allegato 1**) nelle giornate di giovedì sabato e domenica, tenendo conto delle indicazioni relative alla biosicurezza.

Art. 4 AMMISSIONE AI PIANI DI PRELIEVO

I cacciatori abilitati che intendono partecipare alla caccia di selezione al cinghiale nell'ATC CN5 dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

1. Il cacciatore che intenda svolgere la caccia di selezione al cinghiale in forma singola deve inoltrare domanda su specifico modulo all'ufficio dell'ATC allegando: ricevuta di versamento della quota di partecipazione pari a € 5 a fascetta richiesta, fino a un massimo di € 50 (10 fascette) oltre le quali il pagamento non è più dovuto, attestato di frequenza al corso P.S.A. e copia attestazioni di cui all'Art.2 del presente regolamento. La domanda può essere presentata anche a periodo di caccia già iniziato.
2. Le assegnazioni avverranno fino ad un massimo di 2,5 cacciatori per capo prelevabile.
3. L'autorizzazione alla pratica della caccia di selezione è rilasciata dall'ATC ed è costituita da:
 - a) scheda sulla quale vengono riportati il nominativo del cacciatore, il periodo e le giornate di caccia consentite;
 - b) contrassegni inamovibili (fascetta in plastica) da applicare al capo prelevato subito dopo l'abbattimento;
 - c) blocchetto di tagliandi di uscita che devono essere debitamente compilati ed imbucati nelle apposite cassette prima di ogni uscita di caccia;
4. In caso di mancato prelievo al termine del periodo autorizzato la quota di partecipazione versata non sarà restituita.

Art. 5 PRELIEVO: MODALITÀ OPERATIVE

1. I cacciatori dovranno indicare preventivamente la giornata di caccia oltre che sul tesserino regionale anche negli spazi posti sulla parte retrostante della scheda autorizzativa. Inoltre devono provvedere a comunicare l'uscita con l'invio di foto Whats App, del tagliando di uscita, al numero telefonico che sarà comunicato al ritiro del materiale autorizzativo.
2. Il prelievo selettivo del cinghiale può essere attuato esclusivamente in forma singola con i mezzi consentiti dalle attuali disposizioni di legge.
3. Durante l'esercizio venatorio, ai sensi della L.R. 5/2018, è obbligatorio indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
4. In caso di ferimento di un animale il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione all'ATC e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero avvalendosi della collaborazione di conduttori abilitati con il cane da traccia. In tal caso il recupero può essere proseguito anche nella giornata immediatamente successiva.
5. Ad abbattimento avvenuto il cacciatore deve immediatamente contrassegnare il capo con la fascetta autorizzativa e compilare la scheda biometrica allegata alla fascetta autorizzativa.
6. L'abbattitore dovrà attenersi alle vigenti norme regionali in materia di sicurezza sanitaria.

7. In assenza di contrassegno applicato al capo abbattuto, il possessore del cinghiale sarà perseguito a termini di legge.
8. **Le assegnazioni sono valide solo per il rispettivo periodo di caccia indicato sulla cartolina autorizzativa. Il materiale non utilizzato dovrà essere restituito entro il 31 di marzo.**

Art. 6 GIORNATE DI CACCIA

Le giornate consentite per il prelievo selettivo del cinghiale sono: giovedì, sabato e domenica, ad eccezione di domenica 6 e domenica 13 settembre 2026, sostituite con lunedì 7 e lunedì 14 settembre 2026. E' previsto un periodo unico che va dal **16 APRILE 2026 al 14 MARZO 2027**

Art. 7 CENTRO DI CONTROLLO

In base a quanto stabilito dal "Piano Regionale di interventi urgenti per il controllo della Peste Suina Africana ed il depopolamento della specie cinghiale nelle aree indenni della Regione Piemonte" al punto 2.3, in cui viene specificato che i rilevamenti biometrici dei capi abbattuti, potranno essere raccolti direttamente dal cacciatore ed essere trasmessi all'Atc nelle 24 ore successive, l'Atc stabilisce che oltre a tale possibilità, il selecontrollore che preleva un capo potrà ugualmente avvalersi del tecnico faunistico, nei giorni di apertura del centro di controllo per la specie Capriolo. A tale proposito si lasciano i recapiti telefonici dei due centri di rilevamento operanti e dei relativi operatori:

A. **GORZEGNO (CN) – il tecnico incaricato è il Dott. Romboli Alessandro Tel. 345 7154221**

B. **LESEGNO (CN) il tecnico incaricato è il Dott. Ponso Enrico Tel. 3472419451**

Eventuali altre indicazioni saranno fornite al momento della consegna della documentazione autorizzativa

Il cacciatore che ha effettuato il prelievo, e vorrà avvalersi del controllo da parte del tecnico incaricato, è tenuto a presentare il capo con contrassegno inamovibile nella stessa giornata di abbattimento, accompagnato dalla scheda autorizzativa debitamente compilata.

Al Centro di Controllo verrà compilata, a cura del Tecnico incaricato, la scheda di rilevamento dati, copia della quale sarà consegnata al cacciatore per attestare la legalità del possesso dell'animale. Il cacciatore dovrà provvedere al prelievo e consegna di diaframma o lingua di almeno 100gr. per l'esame trichinoscopico e alla compilazione di debito modulo con N° fascetta, dati cacciatore e N° di telefono al fine di essere contattato eventualmente dall'ASL, tale incombenza è obbligatoria per qualsiasi capo prelevato. Qualora il selecontrollore decidesse di non avvalersi del centro di controllo dovrà provvedere in autonomia al prelievo e alla consegna del materiale biologico prelevato sul proprio capo abbattuto. La parte terminale del contrassegno verrà trattenuta dall'ATC e unita mediante pinzatura al modulo compilato dal tecnico. Le assegnazioni sono valide solo per il rispettivo periodo di caccia indicato sulla cartolina autorizzativa e tutti i cacciatori che non hanno effettuato l'abbattimento devono restituire il materiale autorizzativo presso il centro di controllo entro l'ultimo giorno del periodo di caccia autorizzato; in caso di mancata restituzione verranno applicate le vigenti disposizioni.

Art. 8 CACCIATORI TEMPORANEI

Ai sensi dell'art 8 della L.R. 10/2011 e della DGR 21-2512 del 3/8/2011 e s.m.i. l'ATC CN5 si avvale della possibilità di ammettere alla caccia di selezione agli ungulati anche i cacciatori definiti "Temporanei" in base all'art. 12 comma 5 legge 157/92, in deroga al concetto di residenza anagrafica, opzione di caccia, abilitazione per Zona Alpi, i cacciatori "Temporanei" sono soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento:

1. nella domanda di ammissione il cacciatore deve dichiarare di conoscere le norme regionali in materia di caccia di selezione e il presente regolamento, e di possedere i requisiti stabiliti dalla legge per poter esercitare l'attività (regolarità con porto d'armi, assicurazione, tesserino della propria Regione di appartenenza, attestato di abilitazione per la caccia di selezione alla specie richiesta, ecc.)

2. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno incomplete o mancanti degli allegati richiesti. I moduli per le domande sono allegati al presente regolamento.

3. L'autorizzazione temporanea non costituisce alcun diritto o prelazione a successive ammissioni all'ATC o a future autorizzazioni "temporanee" che potranno essere nuovamente rilasciate ogni anno in funzione della disponibilità di capi e della regolamentazione adottata dall'ATC CN5

4. Le quote di partecipazione economica per il cacciatore temporaneo sono stabilite in un importo fisso pari a € 200,00 per accedere al prelievo per l'intera stagione venatoria (la stessa verrà considerata valida anche per l'accesso alla caccia al capriolo o daino)

5. Il cacciatore temporaneo può praticare l'attività venatoria soltanto se accompagnato da altro cacciatore socio dell'ATC CN5 che deve possedere i requisiti previsti per legge e deve essere iscritto, nello specifico registro degli accompagnatori. Il cacciatore temporaneo può indicare direttamente il proprio accompagnatore sul modulo di domanda oppure l'ATC CN5 ne cercherà uno disponibile, in entrambi i casi potrà essere previsto un rimborso spese da corrispondere

al proprio accompagnatore. Nel caso l'accompagnatore fosse individuato nel personale dipendente dell'ATC CN5 il costo del servizio dovrà essere corrisposto all'ATC CN5 nella misura di € 50,00 giornalieri per ciascun cacciatore accompagnato + € 50,00 giornalieri complessivi nel caso di utilizzo dell'automezzo dell'ATC.

6. Ogni eventuale infrazione alla normativa vigente commessa dal cacciatore temporaneo, compreso l'eventuale abbattimento di capo non conforme all'assegnazione, è interamente a carico del cacciatore stesso.

7. Il cacciatore temporaneo che dovesse venire sorpreso nell'esercizio venatorio senza la presenza del rispettivo accompagnatore incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dalla legge

8. L'ATC CN5 declina ogni qualsiasi responsabilità civile e penale connessa all'esercizio venatorio e all'attività di accompagnamento da parte dei propri cacciatori soci.

Art. 9 MISURE DI BIOSICUREZZA PER L'ATTIVITA' VENATORIA NEI COMUNI NON IN ZONE DI RESTRIZIONE

Il selegacciatore assicura:

1. la distruzione di tutti i sottoprodotti derivanti dai capi abbattuti mediante interrimento in loco o raccolta in luoghi o contenitori specifici.
2. la disinfezione del mezzo o di parti del mezzo che sono stati a contatto con il cinghiale abbattuto o con il sangue;
3. la disinfezione delle attrezzature che sono state utilizzate per il trasporto dei cinghiali abbattuti o del materiale che è stato utilizzato per la copertura della carcassa durante il trasporto;
4. il lavaggio e la disinfezione delle calzature utilizzate: queste ultime dovranno essere ad uso esclusivo dell'attività di controllo e dovranno essere sostituite con altre pulite prima di lasciare la zona di battuta;
5. lavaggio e disinfezione delle apparecchiature che sono state a contatto con i cinghiali abbattuti (funi, ganci, coltelli, grembiuli ecc.).

Art. 10 ATTIVITA' VENATORIA NEI COMUNI IN RESTRIZIONE

Vedi allegato 2

Art. 12 CELLA FRIGORIFERA

L'ATC CN5 mette a disposizione una cella frigorifera al costo di € 10,00 al giorno

Art. 13 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

L'ATC CN5 mediante il proprio sito internet da pubblicità ai seguenti atti:

- 1) piani di abbattimento autorizzati ,
- 2) ubicazione delle cassette
- 3) sede ed orario del centro di controllo,
- 4) comunicazione dell'eventuale chiusura della caccia,
- 5) Regolamento per la caccia di selezione alla specie CINGHIALE in forma singola
- 6) comunicazioni in merito ad ogni eventuale variazione,
- 7) modulistica

Art. 14 VIGILANZA

La vigilanza alle norme contenute nel presente regolamento è affidata agli organi di cui all'art. 27 della Legge 157/92 e della L.R. 5/2018 e s.m.i

Art. 15 SANZIONI

Per le violazioni delle disposizioni riportate nel presente disciplinare si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Art.16

Per quanto non espressamente riportato si chiede di far riferimento all'allegato A approvato con DGR 2-2296 del 9-3-2026 del 9 marzo 2026 della Regione Piemonte

Approvato dal Comitato di Gestione dell'ATC CN5 nella seduta del 26 marzo 2026

Gli allegati 1 e 2 saranno debitamente aggiornati in caso di variazioni.